

Allegato A.1) alla Delibera di G.C n° del

**TABELLA DI CALCOLO SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA AD EDIFICI SOTTOPOSTI
ALLE TUTELE DI CUI ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 42/2004 (BENI PAESAGGISTICI), ai
sensi dell'articolo 10, comma 3 della L.R. 23/2004.**

Sanzione pecuniaria max (*)	Coefficiente in funzione della natura del vincolo	Sanzione pecuniaria ridotta	Coefficiente in funzione della tipologia di intervento edilizio prescritta	Sanzione pecuniaria ridotta	Coefficiente dimensionale	Sanzione pecuniaria determinata finale (I)	Coefficiente di riduzione in esito ad accertata compatibilità paesaggistica postuma (II) (III)	<u>SANZIONE MINIMA DA IRROGARE (III) (IV) (V)</u>
(1)	(2)	(3) = (1) x (2)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6)	(7) = (5) x (6)	(8)	(9) = (7) x (8)
€ 20.000,00	Edifici sottoposti ai vincoli di tutela di cui alla Parte Terza D.Lgs 42/2004 = 1	€ 20.000,00	Restauro scientifico = 1	€ 20.000,00	intero edificio con SC ≥ mq 50 = 1	20.000,00 €	0,8	€ 16.000,00
					intero edificio con SC < mq 50 = 0,5	10.000,00 €	0,8	€ 8.000,00
					porzione di edificio = € 2.000,00 / unità imm.re	minimo 2.000,00 € massimo 20.000,00 €	1 (per u.i. 0,80)	€ 2.000,00 € 16.000,00
		€ 15.000,00	Restauro e risanamento conservativo = 0,75	€ 15.000,00	intero edificio con SC ≥ mq 50 = 1	15.000,00 €	0,8	€ 12.000,00
					intero edificio con SC < mq 50 = 0,5	7.500,00 €	0,8	€ 6.000,00
					porzione di edificio = € 2.000,00 / unità imm.re	minimo 2.000,00 € massimo 15.000,00 €	1 (per u.i. 0,80)	€ 2.000,00 € 12.000,00
		€ 10.000,00	Ristrutturazione edilizia = 0,5	€ 10.000,00	intero edificio con SC ≥ mq 50 = 1	10.000,00 €	0,8	€ 8.000,00
					intero edificio con SC < mq 50 = 0,5	5.000,00 €	0,8	€ 4.000,00
					porzione di edificio = € 2.000,00 / unità imm.re	minimo 2.000,00 € massimo 10.000,00 €	1 (per u.i. 0,80)	€ 2.000,00 € 8.000,00
		€ 5.000,00	Altri interventi di recupero ammessi = 0,25	€ 5.000,00	intervento totale edificio = 1	5.000,00 €	0,8	€ 4.000,00
					intervento parziale = 0,5	2.500,00 €	0,5	€ 2.000,00

Allegato A) alla Delibera di G.C n° del

**TABELLA DI CALCOLO SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA AD EDIFICI SOTTOPOSTI
ALLE TUTELE DI CUI ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 42/2004 (BENI CULTURALI), ai
sensi dell'articolo 10, comma 1 della L.R. 23/2004.**

Sanzione pecuniaria max (*)	Coefficiente in funzione della natura del vincolo	Sanzione pecuniaria ridotta	Coefficiente in funzione della tipologia di intervento edilizio prescritta	Sanzione pecuniaria ridotta	Coefficiente dimensionale	Sanzione pecuniaria determinata finale (I)	Coefficiente di riduzione in esito ad accertata compatibilità postuma (II) (III)	<u><u>SANZIONE MINIMA DA IRROGARE (III)</u></u>
(1)	(2)	(3) = (1) x (2)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6)	(7) = (5) x (6)	(8)	(9) = (7) x (8)
€ 20.000,00	Edifici sottoposti ai vincoli di tutela di cui alla Parte Seconda del D.Lgs 42/2004 = 1	€ 20.000,00	Restauro scientifico = 1	€ 20.000,00	intero edificio con SC ≥ mq 50 = 1	20.000,00 €	0,8	€ 16.000,00
					intero edificio con SC < mq 50 = 0,5	10.000,00 €	0,8	€ 8.000,00
					porzione di edificio = € 2.000,00 / unità imm.re	minimo 2.000,00 € massimo 20.000,00 €	1 (per u.i. 0,80)	€ 2.000,00 € 16.000,00
		€ 15.000,00	Restauro e risanamento conservativo = 0,75	€ 15.000,00	intero edificio con SC ≥ mq 50 = 1	15.000,00 €	0,8	€ 12.000,00
					intero edificio con SC < mq 50 = 0,5	7.500,00 €	0,8	€ 6.000,00
					porzione di edificio = € 2.000,00 / unità imm.re	minimo 2.000,00 € massimo 15.000,00 €	1 (per u.i. 0,80)	€ 2.000,00 € 12.000,00
		€ 10.000,00	Ristrutturazione edilizia = 0,5	€ 10.000,00	intero edificio con SC ≥ mq 50 = 1	10.000,00 €	0,8	€ 8.000,00
					intero edificio con SC < mq 50 = 0,5	5.000,00 €	0,8	€ 4.000,00
					porzione di edificio = € 2.000,00 / unità imm.re	minimo 2.000,00 € massimo 10.000,00 €	1 (per u.i. 0,80)	€ 2.000,00 € 8.000,00
		€ 5.000,00	Altri interventi di recupero ammessi = 0,25	€ 5.000,00	intervento totale edificio = 1	5.000,00 €	0,8	€ 4.000,00
					intervento parziale = 0,5	2.500,00 €	0,5	€ 2.000,00

Allegato B) alla Delibera di G.C n° del

**TABELLA DI CALCOLO SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA AD IMMOBILI SOTTOPOSTI
ALLE TUTELE DI CUI AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI, ai sensi dell'articolo 10,
comma 2 della L.R. 23/2004. (**)**

(**) (*Immobili classificati di pregio storico culturale e testimoniale dagli strumenti urbanistici comunali – inclusi interventi in centro storico e sui beni culturali minori*)

Sanzione pecuniaria max (*) (***)	Coefficiente in funzione della natura del vincolo	Sanzione pecuniaria ridotta	Coefficiente in funzione della tipologia di intervento edilizio prescritta	Sanzione pecuniaria ridotta	Coefficiente dimensionale	Sanzione pecuniaria determinata finale (I)	Coefficiente di riduzione in esito ad accertata compatibilità postuma (II) (III)	<u>SANZIONE MINIMA DA IRROGARE (III) (V)</u>
(1)	(2)	(3) = (1) x (2)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6)	(7) = (5) x (6)	(8)	(9) = (7) x (8)
€ 20.000,00	Edifici e/o immobili classificati di valore storico architettonico dagli strumenti urbanistici comunali = 1	€ 20.000,00	Restauro scientifico = 1	€ 20.000,00	intero edificio con SC ≥ mq 75 = 1	20.000,00 €	0,7	€ 14.000,00
					intero edificio con SC ≤ 75 e > mq 25 = 0,5	10.000,00 €	0,7	€ 7.000,00
					intero edificio ≤ mq 25 = 0,25	5.000,00 €	0,7	€ 3.500,00
					porzione di edificio = € 2.000,00 / unità imm.re	minimo 2.000,00 € massimo 20.000,00 €	1 (per u.i. 0,70)	€ 2.000,00 € 14.000,00
		€ 15.000,00	Restauro e risanamento conservativo = 0,75	€ 15.000,00	intero edificio con SC ≥ mq 75 = 1	15.000,00 €	0,6	€ 9.000,00
					intero edificio con SC ≤ 75 e > mq 25 = 0,5	7.500,00 €	0,6	€ 4.500,00
					intero edificio ≤ mq 25 = 0,25	3.750,00 €	0,6	€ 2.250,00
					porzione di edificio = € 2.000,00 / unità imm.re	minimo 2.000,00 € massimo 15.000,00 €	1 (per u.i. 0,6)	€ 2.000,00 € 9.000,00
		€ 10.000,00	Ristrutturazione edilizia = 0,5	€ 10.000,00	intero edificio con SC ≥ mq 75 = 1	10.000,00 €	0,5	€ 5.000,00
					intero edificio con SC ≤ 75 e > mq 25 = 0,5	5.000,00 €	0,5	€ 2.500,00
					intero edificio ≤ mq 25 = 0,40	4.000,00 €	0,5	€ 2.000,00
					porzione di edificio = € 1.000,00 / unità imm.re	minimo 2.000,00 € massimo 10.000,00 €	1 (per u.i. 0,5)	€ 2.000,00 € 5.000,00

Segue:

Allegato B) alla Delibera di G.C n° del

Sanzione pecuniaria max (*) (***)	Coefficiente in funzione della natura del vincolo	Sanzione pecuniaria ridotta	Coefficiente in funzione della tipologia di intervento edilizio prescritta	Sanzione pecuniaria ridotta	Coefficiente dimensionale	Sanzione pecuniaria determinata finale (I)	Coefficiente di riduzione in esito ad accertata compatibilità postuma (II) (III)	<u>SANZIONE MINIMA DA IRROGARE (III) (V)</u>
(1)	(2)	(3) = (1) x (2)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6)	(7) = (5) x (6)	(8)	(9) = (7) x (8)
€ 20.000,00	Edifici e/o immobili classificati di valore storico architettonico dagli strumenti urbanistici comunali = 1	€ 20.000,00	Altri interventi di recupero ammessi = 0,25	€ 2.500,00	intervento totale edificio = 1	2.500,00 €	-	€ 2.000,00
					intervento parziale = 0,8	2.000,00 €	1	€ 2.000,00

Note alle Tabelle A), A.1) e B):

- (*) La distruzione del bene tutelato o il danneggiamento irreversibile e/o non compatibile dello stesso comporta la sanzione massima di 20.000 Euro. Comporta altresì l'irrogazione della sanzione massima di 20.000 Euro l'accertamento di quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 13 della L.R. 23/2004 vigente (inottemperanza ordine demolizione).
- (**) La fattispecie tiene conto anche del patrimonio edilizio posto in centro storico, il quale viene inteso, nell'insieme, come Bene culturale comunale, tranne in presenza di immobili incongrui e/o non compatibili con la pianificazione particolareggiata relativa al Centro Storico, che devono essere valutati caso per caso.

- (***) Qualora viene accertato dal SUE che la restituzione in pristino, nei termini di cui al comma 2 dell'art. 10 LR 23/04, risulta impossibile a causa della compromissione del bene tutelato, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione dello opere, determinata ai sensi dell'art. 21, comma 2 LR 23/04, deve essere altresì applicata la sanzione dell'importo massimo di € 20.000.
- (I) In applicazione dell'art. 10, commi 1, 2 e 3 della L.R. n° 23/2004, la sanzione pecuniaria determinata non potrà mai essere inferiore ad € 2.000; tale importo minimo deve essere applicato nei segue casi:
- in situazione evidente di danni di lieve entità sui beni tutelati, ovvero di non sostanziale compromissione del bene stesso, o in caso di non alterazione dello stesso;
- nel caso di rimozione definitiva dell'illecito attuato con ripristino integrale del bene.
- (II) Coefficiente di riduzione della sanzione pecuniaria conseguente all'illecito, in caso di definizione positiva del procedimento di accertamento di compatibilità, concluso favorevolmente e senza prescrizioni, ai sensi delle norme vigenti in materia, e con compatibilità preventivamente acquisita.
- (III) In caso di sanatoria con compatibilità architettonica subordinata a prescrizioni e/o interventi migliorativi - di mitigazione, ecc., e/o che non consentano la ricostituzione integrale del bene vincolato ma vengono ritenuti compatibili dalla Soprintendenza, ovvero dalla CQAP per beni solo comunali, la riduzione indicata da applicare l'colonna (8) e la conseguente sanzione minima di cui alla l'colonna (9) devono essere maggiorate del 15%.
- (IV) Relativamente agli interventi eseguiti su immobili ricadenti in aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004, o di altra disposizione normativa specifica, che non presentano particolari elementi di pregio e/o tutele specifiche, la sanzione minima derivante dalla tipologia d'intervento risulta dimezzata, fermo restando l'importo minimo di € 2.000. La stessa sanzione minima vale anche in caso di ripristino dello stato dei luoghi. Rimane ferma la possibilità di sanatoria ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis della L.R. 23/04 - previo accertamento di compatibilità paesaggistica, con pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi dell'art. 17, comma 3 stessa legge.
- (V) Nei casi in cui risulta ottenuto l'accertamento di conformità edilizia, ai sensi dell'art. 17 L.R. 23/2004, in alternativa alla demolizione e ripristino, previa compatibilità positiva con il rispetto del bene tutelato, la sanzione prevista per la fattispecie di intervento è dimezzata, fermo restando il minimo di € 2.000.